



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)**

di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 2016

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	7
Analisi tecnico-normativa	»	17
Dichiarazione di esclusione dall’AIR	»	22
Disegno di legge	»	23
Testo della Convenzione in lingua ufficiale e facente fede ..	»	25

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione tra l'Italia e Barbados per evitare le doppie imposizioni sul reddito disciplina gli aspetti fiscali inerenti alle relazioni economiche poste in essere tra i residenti dei due Paesi contraenti, fornendo uno strumento giuridico utile alle imprese italiane al fine di operare in Barbados in condizioni concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata. La Convenzione garantisce inoltre l'interesse generale dell'Amministrazione finanziaria italiana.

Gli aspetti tecnici di seguito evidenziati si riferiscono alle diverse disposizioni della Convenzione che ricalcano gli *standard* più recenti del modello di Convenzione fiscale dell'OCSE, discostandosene solo per taluni aspetti, in relazione ad alcune particolarità dei sistemi fiscali delle parti contraenti.

La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione di cui all'articolo 1 è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Per quanto riguarda le imposte considerate, figurano per l'Italia all'articolo 2, paragrafo 3, l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.

L'articolo 3 elenca le definizioni generali necessarie per l'interpretazione di alcuni termini ed espressioni utilizzati nella Convenzione.

L'articolo 4 stabilisce la definizione di residenza e, conformemente al modello OCSE, detta i criteri per stabilire la residenza prevalente ai fini della Convenzione nei casi di doppia residenza di persone fisiche e giuridiche. La disposizione relativa alla risoluzione dei casi di doppia residenza delle persone diverse dalle persone fisiche (paragrafo 3) prevede che la persona diversa da una persona fisica venga considerata residente esclusivamente nello Stato in cui è situata

la sede della sua direzione effettiva. Tale principio della sede di direzione effettiva è conforme al modello OCSE ed è in linea con i principi della legislazione fiscale italiana.

In materia di stabile organizzazione (articolo 5), le disposizioni concordate accolgono in linea generale lo *standard* OCSE. Inoltre, si considera la configurazione di una stabile organizzazione, nel caso di un cantiere di costruzione o di installazione, un'installazione o una piattaforma di trivellazione o una nave utilizzati per l'esplorazione o lo sfruttamento di risorse naturali, allorché venga oltrepassato un limite temporale di sei mesi.

La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6), come da modello OCSE, è prevista secondo il principio della tassazione concorrente nel Paese in cui sono situati gli immobili e nel Paese di residenza del beneficiario di tali redditi. La doppia imposizione viene evitata con l'applicazione del credito d'imposta da parte del Paese di residenza del beneficiario.

Per quanto concerne il trattamento degli utili di impresa (articolo 7), è accolto il principio generale secondo il quale gli stessi sono imponibili esclusivamente nel Paese di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione. In quest'ultima ipotesi, il Paese in cui è localizzata la stabile organizzazione ha la potestà di tassare gli utili realizzati sul suo territorio mediante tale stabile organizzazione, nella misura in cui tali utili siano attribuibili alla stabile organizzazione.

Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi e aeromobili (articolo 8), nonché dal noleggio di contenitori, sono tassati esclusivamente nello Stato con-

traente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

In materia di imprese associate (articolo 9), è stato concordato un testo in linea con il modello OCSE. Inoltre, la disposizione convenzionale di cui al paragrafo 2 prevede che gli aggiustamenti, operati da una amministrazione fiscale a fronte di rettifiche effettuate nell'altro Stato contraente, possono essere effettuati soltanto in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 25 della Convenzione.

Con riferimento alla disciplina dei dividendi (articolo 10), posto il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente (paragrafo 1), gli stessi sono imponibili anche nello Stato della fonte, ma limitatamente ad una aliquota del 5 per cento nel caso di partecipazioni uguali o superiori al 10 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi, e del 15 per cento negli altri casi. Il paragrafo 6 dell'articolo 10 prevede la potestà di uno Stato contraente di applicare una ritenuta del 5 per cento sui trasferimenti degli utili di una stabile organizzazione ad una società residente dell'altro Stato contraente che dispone della predetta stabile organizzazione.

In materia di interessi (articolo 11), fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente (paragrafo 1), è stata concordata un'aliquota di ritenuta nello Stato della fonte del 5 per cento (paragrafo 2).

Anche in materia di *royalties* (articolo 12), posto il principio generale della loro definitiva tassazione nel Paese contraente di residenza del percipiente, è stata prevista un'aliquota massima di ritenuta nel Paese della fonte del 5 per cento.

Per ciò che riguarda la tassazione degli utili di capitale (articolo 13), questa avviene:

- se trattasi di plusvalenze relative a beni immobili di cui all'articolo 6 della Convenzione, nello Stato contraente in cui questi

sono situati, secondo il principio della tassazione concorrente;

- se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa, nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa, secondo il principio della tassazione concorrente;

- nel caso di plusvalenze conseguenti ad alienazioni di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili, esclusivamente nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa alienante;

- nel caso di plusvalenze relative ad azioni di una impresa di uno Stato contraente derivanti più del 50 per cento del loro valore da beni immobili situati nell'altro Stato contraente, in tale altro Stato contraente in cui i beni immobili sono situati, secondo il principio della tassazione concorrente;

- in tutti gli altri casi, esclusivamente nello Stato contraente di residenza dell'alienante.

Nel rispetto della prassi negoziale italiana è stato previsto l'articolo 14 sulle professioni indipendenti che prevede, quale principio generale, l'imposizione esclusiva nello Stato contraente di residenza. Viene tuttavia prevista la tassazione concorrente nello Stato contraente di prestazione dell'attività, nel caso della disponibilità di una base fissa utilizzata per l'esercizio della professione.

Il trattamento fiscale delle remunerazioni per lavoro subordinato è regolato dall'articolo 15 il quale prevede, nel caso in cui l'attività di un soggetto di uno Stato contraente sia svolta nell'altro Stato contraente, il criterio della tassazione concorrente, in linea con il principio contenuto al paragrafo 1 dell'articolo 15 del modello OCSE. Coerentemente al paragrafo 2 del citato articolo 15 del modello OCSE, viene tuttavia prevista la tassazione esclusiva nello Stato di residenza

del percipiente, qualora ricorrano i seguenti criteri concorrenti:

a) permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;

b) pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;

c) onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

È previsto inoltre, al paragrafo 4, nell'ottica delle disposizioni pattizie intese ad evitare comportamenti elusivi, che i pagamenti ricevuti da un residente di uno Stato contraente, che sia divenuto residente dell'altro Stato contraente, a titolo di indennità di fine rapporto o similari, sono imponibili nel primo Stato contraente. Ciò consente, peraltro, all'Italia di mantenere i diritti impositivi in relazione alla corresponsione del trattamento di fine rapporto (TFR) a soggetti che si trasferiscano nell'altro Stato al termine dell'attività lavorativa.

L'articolo 16 prevede la tassabilità di compensi degli amministratori nel Paese contraente di residenza della società che li corrisponde.

L'articolo 17 stabilisce in via generale che i redditi di artisti e sportivi residenti di uno Stato contraente, derivanti da prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente, possano essere soggette a tassazione anche in tale ultimo Stato (principio di tassazione concorrente). Al fine di evitare possibili manovre elusive, anche qualora il reddito per la prestazione resa da un artista o da uno sportivo sia attribuito ad altre persone, tale reddito può essere tassato nel Paese contraente dove si sono svolte le prestazioni.

Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe (articolo 18) pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente in detto Stato. Tuttavia, ai sensi

del paragrafo 2 dell'articolo 18, nel caso in cui i suddetti redditi siano esenti da imposizione nello Stato di residenza, i redditi sono imponibili nello Stato dal quale essi provengono.

Per quanto concerne i redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche, le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19 prevedono che detti corrispettivi, diversi dalle pensioni, siano imponibili soltanto nello Stato pagatore. Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili esclusivamente nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato, la persona fisica sia ivi residente - e (i) abbia la nazionalità di detto Stato, oppure (ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

In base al paragrafo 2 dello stesso articolo 19, le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale in corrispettivo di servizi resi ai predetti enti sono imponibili soltanto nello Stato contraente da cui provengono i redditi. Tuttavia, tali pensioni pubbliche sono imponibili anche nell'altro Stato contraente se la persona fisica è un residente dell'altro Stato e ne abbia la nazionalità.

Ai sensi dell'articolo 20, per i professori e gli insegnanti residenti di uno Stato contraente, che soggiornino nell'altro Stato contraente per un periodo non superiore a due anni, le remunerazioni derivanti dalle relative attività di insegnamento e ricerca esercitate nell'altro Stato contraente sono ivi esenti da imposta.

Nel caso di somme ricevute da uno studente o apprendista (articolo 21) nel Paese contraente di soggiorno al solo scopo di compiersi i suoi studi o la sua formazione professionale, a condizione che le somme provengano da fonti situate fuori dal Paese di soggiorno, è previsto che il Paese di soggiorno esenti le predette somme. Tuttavia, tale beneficio non può applicarsi per un periodo superiore a sei anni consecutivi a par-

tire dalla data di arrivo nel Paese di soggiorno.

Gli altri redditi (articolo 22), cioè i redditi non trattati esplicitamente negli articoli precedenti della Convenzione, sono imponibili, quale regola generale, esclusivamente nello Stato contraente di residenza del percipiente.

Quanto ai metodi per evitare le doppie imposizioni (articolo 23), anche in questa Convenzione è stato adottato, per l'Italia, il metodo di imputazione ordinaria, che limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Barbados nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Al fine di tener conto delle modalità di imposizione dei redditi di natura finanziaria di fonte estera attualmente previste in Italia, non viene accordato il credito per le imposte pagate all'estero nei casi in cui i redditi siano sottoposti per legge in Italia ad imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, anche su scelta del contribuente.

L'articolo 24 stabilisce il principio che ai fini dell'imposizione è vietata la discriminazione a motivo della nazionalità; pertanto, i nazionali di uno Stato contraente non possono essere trattati in modo meno favorevole nell'altro Stato contraente rispetto ai nazionali di quest'ultimo Stato che si trovino nella medesima situazione, in particolare con riguardo alla residenza.

L'articolo 25 prevede il meccanismo della procedura amichevole al fine di dirimere le controversie relative all'applicazione della Convenzione.

Uno degli aspetti tecnici fondamentali della Convenzione riguarda le disposizioni dell'articolo 26 in tema di scambio di informazioni, che rispetta i più recenti *standard* dell'OCSE. Infatti, in conformità al richiamato *standard* OCSE, lo scambio di informazioni non è limitato, a norma del para-

grafo 4, dall'assenza di interesse ai propri fini fiscali da parte dello Stato richiesto (cosiddetto *domestic tax interest*) e prevede, al paragrafo 5, il superamento del segreto bancario. Inoltre, le disposizioni dell'articolo 26 prevedono l'estensione dello scambio di informazioni ad ogni tipo d'imposta, non solo a quelle incluse nella Convenzione. Pertanto, le clausole di cui trattasi costituiscono i necessari presupposti giuridici per consentire un effettivo scambio di informazioni finalizzato alla lotta all'evasione ed all'elusione fiscale.

In linea con la corrispondente disposizione (articolo 28) rinvenibile nel modello OCSE, l'articolo 27 precisa che le disposizioni della Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali dei membri delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari stabiliti dalle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

L'articolo 28 stabilisce i principi e le modalità applicative generali che sovrintendono alla effettuazione dei rimborsi.

Le disposizioni dell'articolo 29 hanno natura antielusiva, prevedendo in particolare (paragrafo 1) la disapplicazione dei benefici convenzionali nei confronti dei soggetti che usufruiscano di regimi fiscali speciali. Il paragrafo 3 fa salva, in ogni caso, l'applicazione della legislazione fiscale nazionale per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

L'entrata in vigore della Convenzione (articolo 30) avverrà alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e sarà efficace a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.

Infine, l'articolo 31 (Denuncia) prevede il caso di cessazione degli effetti della Convenzione, a seguito della notifica della denuncia per via diplomatica della stessa Convenzione da parte di uno Stato contraente.

RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

La Convenzione ha il proprio campo di applicazione limitato all'imposizione sui redditi.

La Convenzione considera, come imposte sul reddito, le somme prelevate dal reddito, ivi compresi gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili ed immobili, le imposte sugli stipendi, i salari corrisposti dalle imprese nonché le imposte sui plusvalori realizzati.

La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Quanto alla sfera oggettiva di applicazione le imposte considerate per la Repubblica Italiana sono:

l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

l'imposta sul reddito delle società;

l'imposta regionale sulle attività produttive;

Va precisato che per effettuare le valutazioni sui riflessi fiscali della Convenzione in esame, sono stati esaminati i dati disponibili per l'anno d'imposta 2013 dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta presentate nel 2014.

* * *

Art. 7 - Utili delle imprese.

Per utile d'impresa s'intende qualsiasi reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa.

Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, fatto salvo il caso in cui l'impresa medesima svolge attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in questa ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare i redditi realizzati sul proprio territorio mediante tale stabile organizzazione. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione, secondo la Convenzione, le spese



sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa organizzazione come spese di direzione, personale e spese generali di amministrazione.

La disposizione contenuta nell'art. 7 assume un connotato residuale nell'ambito della Convenzione in quanto, in base al comma 7 della medesima norma, se l'utile dell'impresa comprende elementi di reddito considerati separatamente da altri articoli della Convenzione si dovranno applicare questi ultimi.

La norma convenzionale sancisce il principio - codificato, peraltro, anche nel nostro ordinamento all'art. 23, comma 1, del nuovo Tuir -, in forza del quale gli utili d'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di residenza dell'impresa stessa.

Tuttavia, se questa svolge una sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione sono imponibili anche nell'altro Stato.

Da questo punto di vista, pertanto, la disposizione non determina alcuna variazione di gettito.

Da altro punto di vista, l'introduzione del principio di imponibilità degli utili esclusivamente nello Stato di residenza dell'impresa determina l'inapplicabilità della disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 23 del TUIR e 25 del DPR n. 600 del 1973. In particolare, l'art. 23, ultimo comma, TUIR stabilisce che indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) ed f) comma 1 della medesima disposizione, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti ... (lett. d) i compensi conseguiti da imprese, società od enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.

In sostanza, la citata disposizione introduce, tra l'altro, una presunzione assoluta di tassazione in Italia dei redditi per prestazioni artistiche e professionali svolte nel nostro Paese per conto di imprese, società ed enti delle Barbados, se i relativi compensi sono corrisposti da soggetti residenti in Italia (cosiddetto principio del trattamento isolato dei singoli redditi prodotti nel territorio dello Stato da imprese non residenti senza stabile organizzazione in Italia). Più precisamente, in base a questa disposizione il presupposto di territorialità del reddito viene svincolato dalla natura che il reddito può assumere in relazione all'attività svolta dal percipiente, per essere invece considerato secondo la sua intrinseca natura reddituale.

E la richiamata previsione dell'art. 25, comma secondo, DPR n. 600 del 1973, risulta coerente con tale impostazione laddove prevede l'applicazione della ritenuta del 30



per cento sui compensi per prestazioni artistiche e professionali, anche quando sono effettuate nell'esercizio di imprese.

Sul punto, l'introduzione della disciplina convenzionale dell'art. 7 in commento, in quanto più favorevole, precluderebbe la possibilità di continuare ad applicare la ritenuta di cui al citato art. 25 in tutti i casi, sopra descritti, di percezione dei compensi da parte di imprese di Barbados prive di stabile organizzazione in Italia.

In tal senso l'eventuale perdita di gettito conseguente l'introduzione della disciplina convenzionale potrebbe assommare al totale delle ritenute attualmente applicate in Italia ai soggetti residenti in Barbados che hanno ricevuto compensi riferibili agli utili delle imprese, ipotizzando in tal senso che tutti i compensi percepiti non siano riferibili a stabili organizzazioni in Italia di società di Barbados.

Dalla rilevazione dei dati presenti nella sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi del modello 770/2014 relativo all'anno d'imposta 2013 e analogamente per annualità precedenti emerge che i volumi relativi alla comunicazione di dati per le certificazioni di lavoro, autonomo, provvigioni e redditi diversi rivestono entità totalmente trascurabili. Tale dato è confermato anche dall'analisi di precedenti annualità.

Pertanto l'applicazione della disciplina convenzionale non genera variazioni di gettito.

* * *

Art. 8 - Navigazione marittima ed aerea.

In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione. La norma, pur contrastando con quanto stabilito nell'art. 73 c. 3 del Tuir, che considera residenti, ai fini Ires, le società od enti che hanno per la maggior parte del periodo di imposta in Italia la propria sede legale, non dovrebbe necessariamente determinare una diminuzione di gettito, risultando applicabile anche alle imprese di navigazione il principio di tassazione del reddito d'impresa derivante da attività esercitate in Italia mediante una stabile organizzazione.

Alla disposizione in esame non si ascrivono variazioni di gettito.

* * *

Art. 9 - Imprese associate.



Nell'ambito della disciplina convenzionale relativamente ai redditi delle imprese associate, la disposizione detta criteri di carattere generale in tema di trasferimenti commerciali o finanziari tra esse.

Inoltre, il paragrafo 2 del presente articolo, consente agli Stati contraenti di eseguire rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di procedere, conseguentemente, agli aggiustamenti corrispondenti. Tuttavia, in una delle disposizioni finali si stabilisce che tali eventuali rettifiche di reddito accertate possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'esperimento di una procedura amichevole, vale a dire secondo le disposizioni dettate nell'Art. 25 della Convenzione in esame.

A tale disposizione, quindi, non si ascrivono effetti di gettito.

* * *

Art. 10 - Dividendi.

La Convenzione prevede che i dividendi siano trattati in modo tale che i redditi derivanti siano tassati nel Paese di residenza del beneficiario. Altresì la disciplina convenzionale prevede la possibilità per lo Stato di provenienza, la potestà di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti dall'Accordo.

Tale facoltà è stabilita in un'aliquota fiscale di trattenuta pari al 5% qualora l'effettivo beneficiario sia una società che detenga almeno il 10% del capitale della società che distribuisce i dividendi. In tutti gli altri casi la trattenuta sarà pari al 15%.

Le aliquote considerate sono applicabili a tutti i casi riguardanti importi relativi a dividendi (la Convenzione non prevede alcun criterio temporale per il possesso delle quote partecipative).

Le modalità di applicazione entro tale limite saranno stabilite di comune accordo tra gli Stati contraenti.

Tuttavia le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del citato art. 10 non saranno ritenute applicabili nel caso in cui il soggetto percipiente eserciti nell'altro Stato contraente, da cui provengono i dividendi, con base fissa o stabile organizzazione o un'attività indipendente industriale o commerciale, e i dividendi siano ricollegabili a tali attività; in tale caso la disciplina convenzionale prevede che la tassazione sia effettuata nello Stato di provenienza degli importi.



Dai dati ricavati dall'Anagrafe Tributaria risultano, per l'anno d'imposta 2013 (Mod. 770/2014, Quadro SK), soggetti percipienti residenti in Barbados per i quali il sostituto d'imposta ha dichiarato dividendi distribuiti di poche migliaia di euro; anche per annualità precedenti è stato osservato lo stesso andamento.

Pertanto l'applicazione della disposizione in esame non determina variazioni di gettito.

* * *

Art. 11 - Interessi.

Per il trattamento degli interessi, la disciplina convenzionale prevede che la tassazione definitiva di tali redditi sia disposta nel Paese di residenza del beneficiario effettivo, eccetto il caso in cui il soggetto percipiente eserciti, nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, in tal caso gli interessi, se sono ricollegabili ad esse, sono imponibili nello Stato della fonte dei redditi secondo la propria legislazione vigente.

Tuttavia, il paragrafo 2 prevede la possibilità per lo Stato di provenienza dei redditi di specie di applicare un'imposta, su tali importi, limitata al 5% dell'ammontare lordo complessivo degli importi in questione, se la persona che percepisce tali interessi ne è l'effettivo beneficiario.

Dall'esame delle informazioni disponibili per l'anno d'imposta 2013 (Mod. 770/2014, quadro SF) e precedenti non risultano soggetti residenti in Barbados percipienti importi relativi a interessi, corrisposti da sostituti italiani cui siano o meno state applicate ritenute alla fonte, in quanto interamente riconducibili ad interessi bancari e postali.

La disposizione in esame, pertanto, non determina variazione di gettito.

* * *

Art. 12 - I canoni.

Il principio che sottintende il trattamento convenzionale dei canoni (*royalties*) secondo gli accordi prevede la tassazione dei canoni presso lo Stato di residenza del beneficiario se il residente ne è l'effettivo beneficiario, fatto salvo il caso in cui questi svolga un'attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o previa base fissa, in tal caso il potere impositivo spetta allo Stato di provenienza dei



canoni se e solo se il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad essa.

Tuttavia il paragrafo 2 dell'articolo in esame prevede la possibilità per lo Stato di provenienza dei redditi di applicare un'imposta. Tale imposta, inoltre, secondo la Convenzione non può eccedere il 5% dell'ammontare lordo corrisposto.

La ritenuta attualmente applicabile sui redditi derivanti dall'utilizzazione di opere d'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, ecc., è pari al 30% sulla parte imponibile di tali compensi (ammontare lordo dei compensi abbattuti del 25% forfetario a titolo di spese sostenute). Non potendo, in base alla Convenzione, l'imposta italiana eccedere il 5% dell'ammontare lordo dei canoni, la disciplina risulta più favorevole e quindi potrebbe teoricamente ridursi l'ammontare delle ritenute.

Dai dati disponibili presso l'Anagrafe Tributaria per l'anno d'imposta 2013 (Mod. 770/2014, sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) ed annualità precedenti, non risultano redditi riconducibili a canoni percepiti da residenti in Barbados da parte di sostituti italiani.

Alla presente norma non si ascrivono effetti di gettito.

* * *

Art. 13 - Utili di capitale

Per quanto concerne il trattamento dei «*capital gain*», il criterio di tassazione adottato è quello raccomandato dall'OCSE e prevede la tassabilità dei redditi in questione:

- nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai sensi della Convenzione, è riconosciuta la qualificazione di «beni immobili», se trattasi di plusvalenze relative a detti beni;
- nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o la base fissa, di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente, per l'esercizio di una professione, se si tratta di plusvalenze relative ai beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;
- esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;
- esclusivamente nel Paese di residenza del cedente in tutti gli altri casi.



Per effetto dell'entrata in vigore delle norme convenzionali, ferme restando le esclusioni ed esenzioni già previste nella disciplina interna vigente, l'Italia non potrà assoggettare a tassazione i seguenti redditi prodotti da soggetti residenti in Barbados:

- plusvalenze da cessione di partecipazioni in società residenti non qualificate e non negoziate in mercati regolamentati (art. 67 lett. c-bis, Tuir ad eccezione di quelle quotate, le quali sono escluse da imposizione), soggette ad imposta sostitutiva;
- cessioni di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sempre che essi non siano negoziati in mercati regolamentati;
- plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate in società residenti, art. 67, lett. c)
- plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa non negoziati in mercati regolamentati (art. 67, lett. c-ter, Tuir ad eccezione di quelli quotati) quali ad esempio, titoli obbligazionari e cambiali finanziarie, soggette ad imposta sostitutiva;
- plusvalenze su contratti derivati conclusi fuori dai mercati regolamentati (art.67, lett. c-quater e c-quinquies, Tuir) soggette ad imposta sostitutiva.

In base ai dati disponibili per l'anno d'imposta 2013 (Mod. 770/2014, Quadro SO), ed anche per le precedenti annualità, non risultano importi corrisposti di tale natura attribuibili a soggetti residenti in Barbados.

Alla presente disposizione non si ascrivono effetti di gettito.

* * *

Art. 14 - Professioni indipendenti.

Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente prevede che per aversi la tassabilità di tali redditi esclusivamente nel Paese di prestazione dell'attività viene considerato il criterio della base fissa e/o il periodo di permanenza nello Stato da cui provengono i redditi (l'imposizione fiscale può essere esercitata se il soggetto risiede nello Stato di provenienza dei redditi per un periodo superiore a 183 giorni per l'anno fiscale considerato), altrimenti il reddito è tassato nel Paese di residenza.



Per quanto concerne l'ambito della categoria si ritiene speculare a quella disciplinata nell'art. 53 del Tuir (redditi di lavoro autonomo).

Va rilevato che la modalità di tassazione per compensi erogati a non residenti prevede una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 30% (art. 25 del D.P.R. n. 600/73: ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi).

La normativa convenzionale, prevedendo la tassazione nel Paese di residenza, dovrebbe teoricamente causare una perdita di gettito, ma la considerazione dell'accettazione del principio dell'imputabilità alla base fissa dei compensi erogati a residenti in Barbados dovrebbe limitare tale perdita.

I dati desunti dal Mod. 770/2014 (Sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) non risultano redditi riconducibili a tale fattispecie.

Si può ritenere, quindi, che l'applicazione della disciplina convenzionale, sulla base delle informazioni desunte dal modello 770/2014, non determinerà variazioni di gettito.

* * *

Art. 17 – Artisti e sportivi

L'articolo stabilisce per i redditi di artisti e sportivi la loro imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività, qualunque sia la tipologia di reddito prodotto (lavoro autonomo, lavoro dipendente, impresa) viene considerata in modo unitario e disciplinata, ai fini della tassazione, con il criterio della imponibilità nello Stato in cui le attività sono esercitate. Lo stesso criterio vale anche nel caso in cui i compensi non vengono erogati direttamente all'artista o allo sportivo, ma ad altro soggetto (ad esempio società alla quale lo sportivo sia legato da rapporto di lavoro).

La norma quindi riconosce la potestà impositiva dell'Italia sui redditi derivanti dall'attività esercitata nel nostro Paese da tali soggetti, anche se residenti all'estero, e, comunque non limita il potere di tassazione degli emolumenti percepiti da artisti e sportivi residenti in Italia per attività svolte in Barbados.

Dai dati desumibili per l'anno d'imposta 2013 (mod. 770/2014), Sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) non si rilevano somme corrisposte a sportivi residenti in Barbados e redditi assimilabili a tali attività erogati da sostituti di imposta italiani. Per ciò che concerne le attività



riconducibili al settore artistico è possibile ritenere che gli ammontari ad esse corrispondenti siano una parte dei redditi dichiarati nella sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. I dati della sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi indicano l'assenza di importi per tali redditi.

L'attuazione della disposizione in esame non determina variazioni di gettito.

* * *

Art. 22 - Altri redditi

La norma convenzionale stabilisce che agli elementi di reddito non trattati negli altri articoli della Convenzione si applica il criterio di tassazione esclusivamente in funzione del luogo di residenza del soggetto che ha realizzato il reddito o in base al criterio della base fissa o della stabile organizzazione.

L'applicazione della norma potrebbe portare ad una diminuzione di gettito con riguardo alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da soggetti residenti in Barbados (sempre che non rientrino tra le prestazioni professionali disciplinate dall'art. 14 della presente Convenzione), prestazioni che, in base alla disciplina interna, sono assoggettate alla ritenuta in Italia, come redditi diversi, se derivano da attività svolte nel territorio dello Stato.

Dai dati disponibili per l'anno d'imposta 2013 (Mod. 770/2014, Sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) non si rilevano importi relativi ad altri redditi o a redditi da prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente.

Pertanto alla norma in esame non si ascrivono variazioni di gettito.

Redditi da società controllate o collegate residenti in Barbados.

Si precisa che attualmente Barbados rientra tra quei territori che si ritiene applichino una tassazione agevolata sui redditi, come peraltro recentemente ribadito dai due



decreti ministeriali previsti dalla legge di stabilità per il 2015 ai commi 678 e 680 dell'art.1 che ne hanno confermato la presenza nelle Black list di indeducibilità dei costi e CFC.

Nei confronti di tale Paese sono tuttora vigenti le norme antielusione previste per "i paradisi fiscali"; vale quindi il principio secondo il quale si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.

Nei confronti di Barbados vige attualmente il principio di indeducibilità delle componenti negative di reddito (ex art. 110 Tuir), e trovano applicazione le norme antielusione previste per le cosiddette *Controlled Foreign Companies* (art. 167 Tuir), fatta salva la possibilità del contribuente di dimostrare l'effettivo esercizio di un attività industriale o commerciale mediante interpello.

Si potrebbe dunque prospettare, come conseguenza della ratifica della Convenzione tra Italia e Barbados e in relazione allo scambio di informazioni di carattere fiscale, l'avvio di un processo di collaborazione che potrà generare effetti positivi per l'erario italiano tramite l'emersione di elementi di reddito attualmente non evidenziabili, conseguenti all'accresciuto scambio informativo.

Le disposizioni della Convenzione in ogni caso non pregiudicano l'applicazione della normativa interna attualmente vigente per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Complessivamente alla Convenzione in esame non si ascrivono effetti sul gettito.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



15 DIC. 2015

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

La conclusione di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con Barbados pone l'Italia su di un piano di parità con numerosi altri Paesi ad economia avanzata che si sono già dotati, nei confronti di tale giurisdizione, di analogo strumento giuridico al fine di disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche con Barbados.

Inoltre, nell'ambito della lotta all'evasione fiscale, assumono particolare rilevanza le disposizioni di cui all'Articolo 26 sullo scambio di informazioni, che costituiscono la base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa tra i due Paesi, consentendo, fra l'altro, il superamento del segreto bancario in conformità con gli *standards* dell'OCSE.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Per quanto concerne l'Italia, la Convenzione riguarda, come indicato dall'Articolo 2, paragrafo 3, lettera (a) del testo, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società, l'imposta regionale sulle attività produttive.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Per quanto concerne l'applicazione della normativa sulle imposte sui redditi, in base all'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono prevalenti rispetto alle norme interne, fatto salvo quanto previsto all'articolo 169 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che dispone che le disposizioni del testo unico si applicano, qualora siano più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi contro la doppia imposizione. Per l'entrata in vigore della Convenzione è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica. Non è necessaria la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento dell'ordinamento interno.



4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Ai sensi dell'Articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato. Inoltre, l'Articolo 80 della Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli Accordi internazionali.

Pertanto, l'intervento rispetta i principi costituzionali ivi stabiliti.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera ed i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Le Regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati; pertanto l'Accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette Regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

La Convenzione non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

Per quanto concerne, in particolare, l'inclusione dell'IRAP nell'Articolo 2, comma 3, della Convenzione, tale inserimento ha la finalità di permettere il riconoscimento, da parte di Barbados, del credito d'imposta per l'imposta pagata in Italia; non sussiste, pertanto, alcuna influenza sulla quantificazione del tributo spettante alle singole regioni italiane.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Ai sensi degli Articoli 23 e 80 della Costituzione, nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dell'Accordo qui esaminato è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge verferenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sono attualmente all'esame del Parlamento disegni di legge di ratifica di accordi per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Barbados.



9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

La Convenzione tra l'Italia e Barbados per evitare le doppie imposizioni, al pari degli altri accordi di specie stipulati dall'Italia e basati sul Modello OCSE di Convenzione, non include alcuna clausola cosiddetta "della nazione più favorita"; pertanto, non possono essere estese ai soggetti residenti in Barbados, cui sarà applicabile la Convenzione, eventuali disposizioni più favorevoli contenute in accordi differenti da quello in esame, conclusi dall'Italia con Stati membri dell'Unione Europea o in altri accordi conclusi dall'Italia con altri Stati.

Inoltre, l'Accordo internazionale in esame è sostanzialmente in linea con il Modello OCSE. Su tale Modello sono basati tutti i nuovi accordi di specie stipulati dall'Italia, le cui disposizioni non contrastano con le norme comunitarie.

D'altra parte, il Modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni curato ed aggiornato dall'OCSE nel corso degli anni viene riconosciuto in ambito internazionale, ispirando così la generalità delle Convenzioni bilaterali della specie stipulati da tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Attualmente, diversi altri Paesi dell'Unione europea hanno già concluso Convenzioni di specie con Barbados: Austria, Belgio, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Finlandia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Slovacca, Spagna, Svezia, Gran Bretagna.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione sull'argomento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Si ritiene che l'intervento non presenti aspetti di incompatibilità con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.



Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia in materia.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Nella stipula di accordi di specie, generalmente gli Stati membri della UE si ispirano al Modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, che ha l'obiettivo primario di ripartire la sovranità impositiva sui redditi assoggettabili ad imposta nei due paesi contraenti, nonché di prevenire l'evasione e l'elusione fiscali, anche tramite lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative non si discostano nella sostanza da quelle contenute nelle precedenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia, né dalle formulazioni contenute nel Modello OCSE.

In ogni caso, il paragrafo 2 dell'Articolo 3 della Convenzione in esame specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Valgono, al riguardo, le considerazioni già svolte al punto 3 della parte I.



3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Anche per tale aspetto si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 3 della parte I.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Nel testo della Convenzione non sono presenti norme abrogative.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

All'interno dell'atto da recepire non sono previste disposizioni aventi effetto retroattivo, né disposizioni delle altre tipologie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non previste.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previste disposizioni di delega in materia.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati già in possesso delle competenti Amministrazioni. Si rinvia alla relazione tecnica sulla valutazione degli effetti sul gettito.




DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 8 del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.

Roma, 04.11.2015

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. Amb. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DI BARBADOS

PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER
PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.



Il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali

hanno convenuto quanto segue:



Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.



Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne l'Italia:

- 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2) l'imposta sul reddito delle società;
- 3) l'imposta regionale sulle attività produttive;

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana");

(b) per quanto concerne Barbados:

- (i) l'imposta sul reddito (compresa l'imposta sul reddito derivante da premi assicurativi);
- (ii) l'imposta sul reddito delle società (compresa l'imposta sugli utili della sede succursale), e
- (iii) l'imposta sul reddito derivante da operazioni petrolifere

(qui di seguito indicate quali "imposta barbadiana").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.



Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

(a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

(b) il termine "Barbados" designa l'isola di Barbados e il suo mare territoriale, ivi compresa qualsiasi zona al di fuori del mare territoriale che in conformità al diritto internazionale e alla legislazione di Barbados è una zona all'interno della quale Barbados può esercitare diritti per quanto concerne il fondo e il sottosuolo e le loro risorse naturali;

(c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, Barbados o l'Italia;

(d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

(e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

(f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

(g) per "traffico internazionale" si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

(h) il termine "nazionali" designa:

i. le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; e

ii. le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato contraente;



(i) l'espressione "autorità competente" designa:

- i. in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- ii. in Barbados, il Ministro responsabile delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato.

2. Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato contraente relativamente alle imposte cui si applica la Convenzione, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto Stato.



Articolo 4

RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica, amministrativa o ente locale.

Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente solo dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente solo dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente solo dello Stato in cui è situata la sede della sua direzione effettiva.



Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
 - a) una sede di direzione;
 - b) una succursale;
 - c) un ufficio;
 - d) una officina;
 - e) un laboratorio;
 - f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.
3. Un cantiere di costruzione o di installazione, un'installazione o una piattaforma di trivellazione o una nave utilizzati per l'esplorazione o lo sfruttamento di risorse naturali costituiscono stabile organizzazione solo se la loro durata oltrepassa sei mesi.
4. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
 - (a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
 - (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
 - (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
 - (d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
 - (e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario;
 - (f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini della combinazione delle attività di cui ai commi da a) a e), purché l'attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.
5. Salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che essa esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quello Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4, le quali, se esercitate per



mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Nonostante la disposizione del paragrafo 6, non si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto Stato la propria attività per mezzo di un raccomandatario marittimo o di un mediatore marittimo che abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa delle navi di detta impresa, anche in via continuativa.

8. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.



Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato Contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.



Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.



Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili e dal noleggio di contenitori e relative attrezzature che sono occasionali rispetto all'esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave o di un battello, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave o del battello, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave o il battello.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.



Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorché

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l'altro Stato farà un'apposita correzione dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali correzioni dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'Articolo 25 della presente Convenzione.



Article 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi;

(b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegli effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegli effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non



distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

6. Qualora una società residente di uno Stato contraente disponga di una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente dalla quale ricavi utili o redditi, i trasferimenti o i versamenti considerati quali trasferimenti di detti utili o redditi da parte della stabile organizzazione alla società residente del primo Stato contraente possono essere tassati in conformità alla legislazione dell'altro Stato contraente, nonostante le altre disposizioni della Convenzione, ma l'aliquota d'imposta applicata su tali trasferimenti non può eccedere il 5 per cento.



Article 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se:

- a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o
- b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad ente od organismo (compresi la Banca centrale o altri istituti finanziari) interamente di proprietà di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o
- c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi la Banca centrale o altri istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico ed i redditi delle obbligazioni di prestiti, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricollegli effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile



organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.



Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (ivi comprese le pellicole cinematografiche ed altre pellicole, dischi o registrazioni usati per trasmissioni radiofoniche o televisive), di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono stati pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.



Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili di cui all'Articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di azioni derivanti più del 50% del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.



Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.



Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
 - a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e
 - b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
 - c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, i pagamenti ricevuti da detto residente in relazione all'attività dipendente svolta nel primo Stato come indennità di fine rapporto o altri pagamenti forfetari di natura analoga, sono imponibili in detto Stato contraente.



Articolo 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.



Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle attività di cui al paragrafo 1 del presente articolo ed esercitate nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente se dette attività sono finanziate totalmente o per la maggior parte con fondi pubblici del primo Stato, o se dette attività sono esercitate nell'altro Stato nell'ambito di un programma di scambi culturali convenuto fra i Governi dei due Stati contraenti.



Articolo 18

PENSIONI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito non è assoggettato ad imposizione in relazione a detti redditi nello Stato del quale egli è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato. In tal caso, i redditi sono imponibili nello Stato dal quale essi provengono.



Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) I salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali salari, stipendi ed altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:
 - i) ha la nazionalità di detto Stato; o
 - ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni ed altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni ed alle altre remunerazioni analoghe, pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.



Articolo 20

PROFESSORI E INSEGNANTI

Un professore o un insegnante il quale soggiorni in uno Stato contraente, per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso un'università, collegio, scuola o altro istituto di istruzione e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposta nel primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti da tale attività di insegnamento o di ricerca.



Articolo 21

STUDENTI

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

2. I benefici previsti dal presente articolo sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nel primo Stato.



Articolo 22

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili così come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.



Articolo 23

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Per quanto concerne l'Italia:

- (a) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Barbados, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Barbados, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
- (b) L'imposta pagata in Barbados per la quale spetta la deduzione è solo l'ammontare prorata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo.
- (c) Nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana.

3. Per quanto concerne Barbados, fatte salve le disposizioni della legislazione di Barbados relativa alla concessione di un credito sull'imposta barbadiana dell'imposta pagata in un territorio al di fuori di Barbados, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:

- (a) l'imposta dovuta in base alla legislazione italiana e conformemente alla Convenzione, sia direttamente che per deduzione, sugli utili o sui redditi di fonte italiana (ad esclusione, nel caso di un'imposta sui dividendi dovuta sugli utili con i quali sono pagati i dividendi) è deducibile dall'imposta barbadiana calcolata con riferimento agli stessi utili o agli stessi redditi per i quali è calcolata l'imposta italiana;
- (b) nel caso di dividendi pagati da una società residente in Italia a una società residente di Barbados che detiene direttamente almeno il 5 per cento del capitale della società che paga i dividendi, il credito di cui al comma (a) si calcolerà considerando l'imposta italiana dovuta dalla società che paga i dividendi in relazione agli utili con i quali sono pagati i dividendi, e
- (c) l'ammontare del credito non deve tuttavia eccedere la quota dell'imposta, calcolata prima che venga concesso il credito, che è appropriata rispetto al reddito imponibile in Italia.



Articolo 24

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le disposizioni del presente Articolo non impediscono a nessuno degli Stati contraenti di applicare l'imposta di cui al paragrafo 6 dell'Articolo 10.

5. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate altre imprese della stessa natura del primo Stato.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.



Articolo 25

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi per eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro, anche attraverso una commissione congiunta formata dalle autorità stesse o da loro rappresentanti, al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.



Articolo 26

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

- (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;
- (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri che esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche se le stesse non sono rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.

5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.



Articolo 27

MEMBRI DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.



Article 28

RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta dell'interessato o dello Stato di cui egli è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente Articolo.
4. Le disposizioni del paragrafo 3 non impediscono alle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, altre modalità per l'applicazione delle limitazioni previste dalla presente Convenzione.



Articolo 29

DISPOSIZIONI VARIE

1. I benefici della presente Convenzione non si applicano ad una persona che ha diritto ad un'agevolazione fiscale in virtù di uno speciale regime fiscale vigente in uno degli Stati contraenti.

2. Le autorità competenti degli Stati contraenti decidono di comune accordo se un regime costituisce un regime speciale ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo.
Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche alla legislazione di natura identica o sostanzialmente analoga, in aggiunta o in sostituzione di tale regime speciale, emanata dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

3. Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono agli Stati contraenti di applicare la propria legislazione fiscale interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

4. Allorché, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, i redditi sono in tutto o in parte esenti da imposta in uno Stato contraente e, in base alla legislazione in vigore nell'altro Stato contraente, una persona fisica, in relazione allo stesso reddito, è assoggettato ad imposta con riferimento all'ammontare trasferito o ricevuto in detto altro Stato, e non con riferimento all'ammontare complessivo, l'agevolazione concessa ai sensi della presente Convenzione nel primo Stato si applicherà soltanto alla parte di reddito che viene trasferita o ricevuta in detto altro Stato.

5. Resta inteso che con riferimento al paragrafo 4 dell'Articolo 10, al paragrafo 5 dell'Articolo 11, al paragrafo 4 dell'Articolo 12 e al paragrafo 2 dell'Articolo 22, l'ultima frase ivi contenuta non può essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli Articoli 7 e 14 della presente Convenzione.



Articolo 30

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
 - a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore;

 - b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore.



Articolo 31

DENUNCIA


La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione. In tale caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:

- a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;
- b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTA a ^{Barbados} il ^{24/02} 2005, in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana



Per il Governo di Barbados

